

## START-UP E PMI INNOVATIVE - ADEMPIMENTI ED INDICAZIONI OPERATIVE -

---

1. START-UP INNOVATIVA .....	1
1.1. ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE START-UP INNOVATIVA - REQUISITI .....	1
A) SPESE IN RICERCA E SVILUPPO. SUSSISTENZA DEL REQUISITO TRAMITE IL BILANCIO APPROVATO.....	2
B) IMPIEGO COME DIPENDENTI O COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO .....	2
C) DIRITTI SU PRIVATIVA INDUSTRIALE .....	3
1.2. CONFERMA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI START-UP INNOVATIVA ED AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI .	3
1.3. SCADENZA DEI TERMINI PER LA CONFERMA DEI REQUISITI .....	4
1.4. CESSIONE QUOTE S.R.L. E VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI. IMPOSTA DI BOLLO.....	4
1.5. SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE DI START-UP INNOVATIVA. CANCELLAZIONE DALLA SEZIONE SPECIALE..	4
2. PMI INNOVATIVA.....	4
2.1 CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO IN SEDE DI PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE.....	5
2.2 CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO “A REGIME” .....	6

---

### 1. START-UP INNOVATIVA

#### 1.1. ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE START-UP INNOVATIVA - REQUISITI

L'art. 25, comma 2, del D.L. 179/2012, prevede che possa qualificarsi come start-up innovativa la società che, tra l'altro, rispetti *almeno uno* dei seguenti requisiti:

1. *“le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business pian, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della startup innovativa;*

2. *impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del*

## START-UP E PMI INNOVATIVE - ADEMPIMENTI ED INDICAZIONI OPERATIVE -

*regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;*

*3. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa”.*

### **A) SPESE IN RICERCA E SVILUPPO. SUSSISTENZA DEL REQUISITO TRAMITE IL BILANCIO APPROVATO**

L'articolo 25, comma 2, n. 3), del D.L. 179/2012 stabilisce che: «Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa».

Di conseguenza, al fine di poter verificare la sussistenza del requisito delle spese in ricerca e sviluppo è necessario che la società abbia proceduto al deposito del bilancio d'esercizio relativo all'anno precedente e siano state dettagliatamente descritte nella nota integrativa le spese in R&S sostenute ([Parere MISE 17.11.2016 prot. 361851](#)).

Le start-up che presentano il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro-imprese e intendono vantare il requisito della ricerca e sviluppo, riportano la descrizione dettagliata delle spese in R&S in calce allo stato patrimoniale ([Parere MISE 14 febbraio 2017 prot. 50195](#)).

Per altro verso, in assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa, nella quale devono essere indicate le spese presuntive in R&S.

L'informazione 028 (*attività specifica cui fanno capo i requisiti relativi all'innovazione tecnologica (non l'attività d'impresa già altrove dichiarata) e le spese in ricerca e sviluppo*) del riquadro 32/Start-Up deve necessariamente riportare la descrizione della specifica attività innovative che si intende realizzare.

### **B) Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo**

Il Minsitaero ha chiarito che «La norma consente che l'impiego del personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque “a qualunque titolo”. In altri termini il legislatore non pone, né con riferimento alle PMI innovative, né alle start-up, alcun pregiudizio nei confronti delle forme giuridiche contrattuali di collaborazione del personale “qualificato” con la società. Fermo quanto sopra precisato, si deve osservare però, che la locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” non può scindersi dall'altra “impiego” » ([Parere MISE del 22 agosto 2014 prot.147538](#)).

In tal caso deve essere obbligatoriamente compilata l'informazione 030 (*indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella startup innovativa, esclusi eventuali dati sensibili*) presente nel riquadro 32/ Start-Up, Incubatori, PMI Innovative.

## START-UP E PMI INNOVATIVE - ADEMPIMENTI ED INDICAZIONI OPERATIVE -

---

### C) Diritti su privativa industriale

La normativa consente che anche il depositario ed il licenziatario, in quanto utilizzatori dell'opera dell'ingegno (il primo in proprio, il secondo per titolo derivativo) possano accedere al regime speciale delle start-up (e delle PMI) innovative, coesistendo le altre condizioni.

I titoli di proprietà industriale individuati dalla norma sono:

- 1) il brevetto per invenzione (che può comprendere invenzioni biotecnologiche);
- 2) il brevetto per nuova varietà vegetale;
- 3) la topografia di prodotto a semiconduttori registrata;
- 4) brevetti per modelli di utilità industriale ([Parere MISE 21 aprile 2016 prot. 111865](#)).

Il titolo di proprietà industriale denominato disegno e modello registrato, di cui all'art. 31 e ss. del codice della proprietà industriale e già denominato "brevetto per modello ornamentale" antecedentemente al recepimento della direttiva 98/71/CE, non rientra nella definizione di privativa recata dalla disciplina in materia di start-up ([Parere MISE 2 gennaio 2018 prot. 513](#)).

Inoltre, i marchi sono esclusi dalle forme di tutela della proprietà intellettuale.

Nell'ambito dell'informazione [032](#) (*elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale*) - riquadro 32/Start-Up, Incubatori, PMI Innovative - deve essere specificato il numero di registrazione del brevetto ovvero gli estremi del domanda di deposito.

Per quanto riguarda le start-up innovative titolari di licenza d'uso su un'invenzione brevettata ovvero oggetto di deposito, ma ancora non brevettata, sarà necessario allegare il relativo contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

### 1.2. CONFERMA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI START-UP INNOVATIVA ED AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI

L'art. 25 comma 15 - nella nuova versione, modificata dall'art 3, comma 1 sexies, del D.L. n. 135/2018 - dispone che entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, "fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c., nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi", il rappresentante legale della start-up innovativa deve attestare, mediante autocertificazione, il mantenimento del possesso dei requisiti previsti ai commi 2 e 3, depositando tale dichiarazione presso il Registro delle imprese.

Il mancato deposito della dichiarazione di conferma requisiti comporta la perdita dei requisiti di start-up innovativa.

Il deposito del bilancio d'esercizio rappresenta una *condicio sine qua non* per la presentazione della dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti di cui al comma 15 dell'art. 25 ([Parere 11 settembre 2015 prot. 161868](#)).

## START-UP E PMI INNOVATIVE - ADEMPIMENTI ED INDICAZIONI OPERATIVE -

Nel riquadro “32/Start-Up, Incubatori, PMI Innovative” andrà sempre compilato il codice 035 (*deposito dichiarazione possesso requisiti*), nonché il codice 036 (*dichiarazione aggiornamento informazioni*).

### 1.3. SCADENZA DEI TERMINI PER LA CONFERMA DEI REQUISITI

In caso di “*ravvedimento operoso*” da parte dell’obbligato, *ultra dies*, ma pur sempre anticipando l’avvio del procedimento di cancellazione da parte dell’ufficio, consente il mantenimento dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese ferma restando l’applicazione della sanzione pecuniaria per ritardato adempimento di un obbligo previsto dalla legge ([Parere MISE 4 settembre 2017 prot. 356567 - Circ. MISE 1-V del 10 settembre.2020](#)).

### 1.4. CESSIONE QUOTE S.R.L. E VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI. IMPOSTA DI BOLLO

Le società iscritte nella sezione speciale start-up innovative sono esonerate dal pagamento di diritti, mentre sono tenute all’assolvimento dell’imposta di bollo nei casi di deposito degli atti di cessione di quote di s.r.l e vidimazione dei libri/registri sociali.

L’Agenzia delle Entrate di Pesaro con nota del 17.11.2014, riscontrando una richiesta di parere della Camera di commercio di Pesaro, ha ritenuto che l’atto di cessione di quote di s.r.l. non è atto societario, bensì dei singoli soci, e pertanto assoggettabile all’imposta di bollo ordinaria.

Con la risposta a interpello n. 253 del 17.07.2019 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per le imprese start-up innovative non si può estendere alla bollatura dei libri sociali.

### 1.5. SCIoglimento e MESSA IN LIQUIDAZIONE DI START-UP INNOVATIVA. CANCELLAZIONE DALLA SEZIONE SPECIALE

Allo scioglimento di una società, consegue l’avvio della fase liquidatoria che comporta l’arresto della fase di progettazione e produzione, e pertanto si deve ritenere necessaria la cancellazione dalla sezione speciale su istanza di parte o (in assenza) d’ufficio per mancanza di uno degli elementi costitutivi la fattispecie delle start-up, salvo il caso in cui sia stata deliberata la continuità aziendale delle fasi ordinarie della società ([Parere MISE del 27 maggio 2019 prot. 133793](#)).

## 2. PMI INNOVATIVA

Il DL 3/2015, art. 4 comma 1, prevede, tra l’altro, che il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno due dei tre seguenti criteri:

*1. volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l’acquisto e per la locazione di beni immobili; nel computo sono incluse le spese per l’acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra*

## START-UP E PMI INNOVATIVE - ADEMPIMENTI ED INDICAZIONI OPERATIVE -

*le spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa.*

Anche per l'iscrizione nella sezione speciale PMI Innovativa il codice 051 (attività specifica cui fanno capo i requisiti relativi all'innovazione tecnologica (non l'attività d'impresa già altrove dichiarata) e le spese in ricerca e sviluppo) deve contenere la descrizione della puntuale dell'attività di innovazione tecnologica che si intende sviluppare e realizzare.

2. Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale.

3. Titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

### 2.1 CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO IN SEDE DI PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE

Il D.L 3 del 2015 all'art. 4, comma 1 lett. b) prevede che ai fini della qualificazione di PMI Innovativa la società debba possedere, tra l'altro, quale requisito "la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili".

In sede di prima iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa sulle PMI innovative, la società che ha già approvato un bilancio, privo della certificazione di revisione, può effettuare la certificazione successivamente all'approvazione dell'ultimo bilancio.

La società che presenterà la certificazione di bilancio disgiuntamente dal deposito del bilancio stesso, secondo quanto indicato in precedenza, utilizzeranno l'ordinario modulo B, allegando il modulo XX, dove verrà indicato "deposito della certificazione di bilancio ai fini della iscrizione alla sezione speciale PMI innovative, a norma della Circolare MiSE n. 3683/C" ([Circ. MISE n.3683 del 3 novembre 2015](#)).

Di conseguenza, il deposito del bilancio d'esercizio è condizione indispensabile per la presentazione della domanda di iscrizione nella sezione speciale PMI Innovativa



**START-UP E PMI INNOVATIVE  
- ADEMPIMENTI ED INDICAZIONI OPERATIVE -**

---

**2.2 CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO “A REGIME”**

La certificazione di bilancio deve essere depositata presso il registro delle imprese congiuntamente al bilancio, alla nota integrativa e alle relazioni.

La normativa di settore ha introdotto l’obbligo di certificazione del bilancio per tutte le società che perseguono l’iscrizione nella sezione speciale PMI Innovativa del registro delle imprese, indipendentemente dal tipo sociale e dal fatturato. Pertanto, accanto alle fattispecie previste dagli articoli 2409 bis del Codice civile e a quelle previste per gli enti giuridici partecipati da un ente locale, il legislatore introduce anche la fattispecie di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) del D.L. in oggetto.

Iscritta la PMI Innovativa in sezione speciale da quel momento “a regime” trova applicazione la disciplina ordinaria della revisione legale:

- 1) nomina del revisore legale o del collegio sindacale, cui devono essere attribuite anche le funzioni di revisione, da parte dell’assemblea ed iscrizione nel registro delle imprese;
- 2) la relazione del revisore resa all’assemblea prima dell’approvazione del bilancio.

([Parere MISE del 26 gennaio 2016 prot. 19271](#)).

Taranto, 14.07.2023

Il Conservatore del Registro delle imprese  
(dr.ssa Claudia Sanesi)